

Le impugnazioni delle decisioni disciplinari

Estratto da Flavio CASSANDRO

Compendio di ORDINAMENTO FORENSE e DIRITTI e DOVERI dell'AVVOCATO

Diritto Avanzato, Milano, 2023

Le impugnazioni delle decisioni disciplinari

Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni¹ dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte:

- a) dell'incolpato², nel caso di affermazione di responsabilità;
- b) del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;
- c) del procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
- d) del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

Il ricorso, contenente anche l'indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall'incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto che immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina,

¹ In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine per proporre ricorso avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall'art. 61, comma 1, della l. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti notificati successivamente all'1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF 21 febbraio 2014 n. 2, in quanto la regola transitoria dettata dall'art. 65, comma 1, della citata legge inibisce l'immediata applicazione delle disposizioni processuali sino al verificarsi dell'evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all'entrata in vigore dei previsti regolamenti. In questo senso vedi Cons. Naz. Forense, sentenza n. 125 del 25 giugno 2021 ed in sede di legittimità vedi Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 32360 del 13 dicembre 2018.

² Nel giudizio dinanzi al CNF, l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello *ius postulandi*, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc; inoltre, la procura rilasciata per il procedimento davanti al Consiglio territoriale, organo amministrativo, vale solo ed esclusivamente per detto procedimento, non potendosi estendere gli effetti di tale procura ad un procedimento quale quello davanti al CNF, che ha invece carattere giurisdizionale. In questo senso vedi Cons. Naz. Forense, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 373 ed in sede di legittimità vedi Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto (art. 33, comma 3, del Reg. CNF del 21 febbraio 2014, n. 2).

Il ricorso è, altresì, notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica (art. 61, comma 2, l.p.f.).

La proposizione del ricorso – come già detto³ - sospende l'esecuzione del provvedimento (art. 61, comma 3, l.p.f.).

Le **udienze** del CNF sono **pubbliche**. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 36, comma 2, l.p.f.).

Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza (art. 36, comma 3, l.p.f.).

Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa (art. 36, comma 4, l.p.f.).

Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile (art. 37, comma 1, l.p.f.).

Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza (art. 37, comma 2, l.p.f.).

Gli interessati⁴ e il pubblico ministero possono proporre **ricorso** avverso le decisioni del CNF alle **sezioni unite della Corte di cassazione**, entro trenta giorni dalla notificazione, per **incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge**⁵ (art. 36, comma 6, l.p.f.)⁶.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente (art. 36, comma 7, l.p.f.).

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato (art. 36, comma 8, l.p.f.).

³ Vedi nota 129.

⁴ L'avvocato disciplinarmente sospeso (o radiato o cancellato) non può proporre ricorso in proprio in Cassazione (o al CNF). In tal senso, si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 849 del 05 Novembre 1996

⁵ Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 20344 del 31 luglio 2018).

⁶ Ai sensi dell'art. 36 co. 6 L. n. 247/2012, l'oggetto dell'impugnazione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è in materia costituito dalla decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, sicché sono quivi inammissibili doglianze avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Infatti, le censure devono riguardare la sentenza del CNF e non, direttamente, la decisione del CDD su questioni non censurate in sede di appello (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 1249 del 17 gennaio 2023. In senso conforme anche Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 42090 del 31 dicembre 2021). Ma si veda anche Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022 secondo cui "Pur essendole precluso un sindacato sulle valutazioni di merito del CNF, la Corte di Cassazione può senz'altro esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull'assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale, da condurre ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale testo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., onde evidenziare eventuali anomalie motivazionali che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, tali da ricomprendere, oltre alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico e alla motivazione apparente, anche il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".